

STUDIO DOTT. BONVICINI

Circolare n. 5 del 5 Agosto 2005

ACCERTAMENTI BANCARI SU REDDITI ESTERI EURORITENUTA

A decorrere dall'1.7.2005 i redditi da risparmio corrisposti come pagamento di interessi a persone fisiche residenti in uno Stato comunitario diverso dallo Stato europeo in cui il reddito viene corrisposto, sono assoggettati ad un sistema di scambio di informazioni automatico. In tale modo l'Amministrazione Finanziaria dello Stato di residenza dei soggetti interessati viene a conoscenza dei redditi ottenuti all'estero dai "propri" contribuenti e ciò consente gli opportuni controlli in merito alla dichiarazione di tali proventi. In alcuni Stati lo scambio automatico di informazioni non è stato attivato. In attesa del recepimento di tale obbligo, è prevista l'applicazione di una ritenuta alla fonte, c.d. euroritenuta, che, inizialmente fissata nella misura del 15%, subirà un graduale incremento nel corso degli anni, fino ad arrivare al 35%.

Il Consiglio dell'UE ha emanato in data 3.6.2003 la Direttiva n. 2003/48/CE avente ad oggetto la tassazione dei redditi da risparmio ottenuti all'estero come pagamento d'interessi, con l'obiettivo di "permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro."

La Direttiva pertanto non interviene a modificare il regime fiscale di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi, bensì introduce un sistema automatico di scambio di informazioni riguardante il pagamento di detti proventi a favore di persone fisiche.

A seguito di tale scambio automatico di informazioni, che di fatto fa venir meno il c.d. segreto bancario, i singoli Stati comunitari possono verificare se le persone fisiche interessate hanno provveduto a dichiarare o meno tali redditi "esteri".

In pratica, se ad esempio il sig. Rossi (residente in Italia) possiede un c/c presso una banca francese sul quale incassa i relativi interessi attivi, l'autorità francese comunicherà automaticamente all'Amministrazione Finanziaria italiana i dati relativi a quanto corrisposto a tale titolo; in tal modo l'Ufficio potrà verificare l'avvenuta tassazione in Italia di tale reddito estero.

Le disposizioni della Direttiva in esame sono applicabili nei confronti degli Stati aderenti all'UE e nei seguenti territori dipendenti o associati:

- Turks and Caicos- Isola di Man- Cayman- Anguilla- Aruba- Isole Vergini Britanniche- Antille olandesi- Guernsey- Montserrat- Jersey.

Tuttavia, lo scambio automatico di informazioni imposto dalla Direttiva n. 48/2003 non è applicabile ad alcuni paesi UE Austria, Belgio e Lussemburgo ed ad alcuni stati extra UE Svizzera-Principato di Monaco- Liechtenstein- Andorra- San Marino . In tali Stati comunque è stato concordato un periodo transitorio durante il quale viene applicata una ritenuta alla fonte (c.d. euroritenuta) in alternativa allo scambio automatico di informazioni.

PERIODO TRANSITORIO - EURORITENUTA

Come sopra accennato i seguenti stati:

- **Austria, Belgio, Lussemburgo;**
- **Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Liechtenstein;**
- **alcuni territori dipendenti di Stati UE (ad esempio, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Guernsey, Isola di Man, Turks and Caicos e Antille olandesi);**

non hanno accettato lo scambio automatico di informazioni, volendo mantenere il segreto bancario. In questi Paesi, in alternativa allo scambio automatico di informazioni, ai soggetti residenti in un altro Stato UE, beneficiari di redditi da interessi, così come sopra identificati, viene applicata una ritenuta alla fonte, c.d. "euroritenuta".

La Direttiva n. 48/2003 in esame ha fissato la misura di detta ritenuta alla fonte ad un'aliquota del 15% nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20% per i tre anni seguenti e del 35% successivamente.

Considerato che, le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dall'1.7.2005, la misura della ritenuta è così differenziata:

- dall'1.7.2005 al 30.6.2008 aliquota del 15%;
- dall'1.7.2008 al 30.6.2011 aliquota del 20%;
- dall'1.7.2011 aliquota del 35%.

Lo scopo dell'euroritenuta è di "garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio in forma di pagamento di interessi" e può essere considerata il "costo" dell'anonimato per il beneficiario, in quanto l'agente pagatore non effettua alcun scambio automatico di informazioni.

È previsto che l'euroritenuta potrà essere applicata soltanto nel c.d. "periodo transitorio", ossia fino a quando i predetti territori e gli USA non avranno accettato lo scambio automatico di informazioni.

Il fatto che i proventi in esame vengano assoggettati all'euroritenuta non implica che gli stessi siano esclusi dall'obbligo di dichiarazione in Italia.

Per eliminare la doppia imposizione che può verificarsi a seguito dell'applicazione dell'euroritenuta e della successiva tassazione del reddito in Italia, l'art. 10, D.Lgs. n. 84/2005, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta determinato ai sensi dell'art. 165, TUIR.

Qualora l'importo della ritenuta risultasse superiore al credito d'imposta riconosciuto in base al citato art. 165, TUIR, ovvero nei casi in cui non è possibile riconoscere il credito d'imposta perché non è applicabile l'art. 165, TUIR, al beneficiario è consentito richiedere il rimborso oppure utilizzare la compensazione ex D.Lgs. n. 241/97.

RICHIESTA DI NON APPLICAZIONE DELL'EURORITENUTA

Il beneficiario effettivo italiano assoggettato all'euroritenuta, può richiedere all'agente pagatore estero la non applicazione della stessa. A tal fine il soggetto interessato deve disporre dell'apposito certificato, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate su apposita istanza.

Tale certificato, va consegnato alla banca estera ed ha effetto e durata triennale.

CONSIDERAZIONI

Con l'applicazione della Direttiva n. 48/2003, che coinvolge 40 Stati, l'Amministrazione finanziaria potrà conoscere la disponibilità di un reddito estero da parte dei residenti in Italia e mettere in atto gli opportuni accertamenti fiscali. Non solo, indirettamente avrà conoscenza anche dei relativi capitali allocati all'estero con le eventuali conseguenti violazioni all'obbligo del monitoraggio (quadro RW). Si evidenziano, infine, i riflessi che le disposizioni in esame possono avere con le movimentazioni di capitali tramite l'effettuazione di "operazioni sospette", per le quali, in base alla normativa dell'antiriciclaggio (di prossima applicazione), sussiste l'obbligo di segnalazione all'UIC da parte del professionista che "assiste" il contribuente.

Cordiali saluti.

Dr. Bonvicini